

LA SENTENZA
DELLA SETTIMANA

di Marina Castellaneta

Niente automatismi sull'espulsione dell'extracomunitario

La decisione di allontanamento di un cittadino extra Ue, soggiornante di lungo periodo, applicata in modo automatico in seguito alla commissione di un reato e senza possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale è contraria al diritto dell'Unione europea. Questo perché il diritto Ue richiede agli Stati membri di assicurare l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi in possesso di tale titolo e di accertare caso per caso la necessità dell'espulsione.

È la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 7 dicembre (causa C-636/16, Pastuzano), a bocciare le scelte nazionali che fanno scattare in modo automatico l'espulsione, malgrado il legame di lungo periodo tra Stato e cittadino extra Ue.

Il rinvio pregiudiziale d'interpretazione è stato presentato a Lussemburgo dal tribunale amministrativo di Pamplona (Spagna), alle prese con una controversia tra un cittadino colombiano, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo nel Paese, e le autorità spagnole che, dopo la condanna a due pene detentive di dodici e tre mesi, avevano provveduto al ritiro del permesso di soggiorno e deciso l'allontanamento. L'uomo aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo contestando l'applicazione della misura automatica di allontanamento prevista nei casi di sanzioni penali e non amministrative.

Una scelta contraria all'articolo 12 della direttiva 2003/109 relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (recepita in Italia con decreto legislativo n. 3, dell'8 gennaio 2007), modificata dalla direttiva 2011/51, attuata con il Dlgs n. 12 del 2014. La norma, infatti, prevede che gli Stati membri possano decidere l'allontanamento del soggiornante di lungo periodo esclusivamente se costituisce «una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza» e soltanto tenendo conto di alcuni elementi come la durata del soggiorno sul territorio, l'età dell'interessato, le conseguenze

anche per i suoi familiari, i vincoli con il Paese di soggiorno e, al tempo stesso, l'assenza di vincoli con lo Stato di origine.

La norma, quindi, impone una verifica concreta sull'effettività della minaccia e richiede una valutazione in ogni caso, sia quando il soggiornante sia destinatario di una sanzione amministrativa sia di una penale.

Non solo. La Corte Ue chiede agli Stati di interpretare le norme della direttiva considerando l'obiettivo principale dell'atto che è «l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabiliti a titolo duraturo negli Stati membri».

È così indispensabile assicurare al destinatario del provvedimento di allontanamento una tutela rafforzata dinanzi alle autorità nazionali competenti. Questo – osserva la Corte di giustizia – impone una valutazione caso per caso alla luce degli elementi indicati nella direttiva che, d'altra parte, sono stati scelti anche per accertare il legame tra soggiornante di lungo periodo e Stato.

Di conseguenza, la sanzione penale, anche privativa della libertà personale, non può automaticamente portare all'espulsione. È la stessa direttiva, inoltre, a richiamare, a tutela del soggiornante di lungo periodo, l'applicazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e ad assicurare l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOTIVAZIONE

L'articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva enuncia che, prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo, soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera la durata del soggiorno nel suo territorio, l'età dell'interessato, le conseguenze per quest'ultimo e per i suoi familiari, nonché i vincoli con il paese di soggiorno o l'assenza di vincoli con il paese d'origine. [Pertanto] le decisioni non possono essere emanate automaticamente a seguito di una condanna penale, ma richiedono una valutazione caso per caso che deve, in particolare, vertere sugli elementi menzionati al paragrafo 3 del summenzionato articolo... Di conseguenza, una decisione di allontanamento non può essere adottata nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo, soggiornante di lunga durata, unicamente in ragione del fatto che è stato condannato a una pena privativa della libertà personale superiore a un anno.

